

Roma, 10 ottobre 2019

Circolare n. 184/2019

Oggetto: Tributi – ART – Richieste del contributo annuale – Istruzioni operative.

Numerosissime imprese associate sono state contattate via Pec dall'ART che le sollecita al versamento del contributo annuale.

A tal fine si rammenta che tutte le imprese con fatturato superiore a 5 milioni di euro devono dichiarare i propri dati nel portale dell'Autorità (accedendo all'area riservata del sito www.autorita-trasporti.it previo accreditamento) e che la suddetta dichiarazione serve anche a dimostrare l'esclusione dall'obbligo di pagamento; ad esempio un'impresa di spedizione o di autotrasporto che non detiene veicoli superiori a 26 tonnellate non è soggetta al pagamento e deve dichiararlo tramite il portale.

L'ART ha scritto alle imprese sulla base delle visure camerali ed è frequente il caso in cui lo statuto societario preveda attività assoggettate alla regolazione che però non sono effettivamente svolte dall'impresa. Ebbene si ritiene che anche questa circostanza debba essere dichiarata nel portale dell'Autorità.

Viceversa le imprese che hanno fatturati inferiori ai 5 milioni di euro non sono obbligate ad accreditarsi sul portale e possono eventualmente replicare alle richieste utilizzando la casella contributo@autorita-trasporti.it

Si noti che la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni severe (1 per cento del fatturato, ex art. 37 DL n.201/2011).

Com'è noto, le attività che l'ART ritiene regolate ai sensi della delibera n.141/2018 sono le seguenti:

- gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
- gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
- servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- servizio taxi;
- servizi di trasporto ferroviario di passeggeri;
- servizi di trasporto ferroviario di merci, ivi inclusi i servizi di manovra;
- servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;
- servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti intendendo per tali le imprese che possiedono al 31.12.2018 veicoli superiori a 26 tonnellate.

Riguardo al contenzioso in atto contro l'ART, si rammenta che Confetra ha vinto avanti al Tar del Piemonte i ricorsi contro le delibere sui contributi degli scorsi anni, ma l'Autorità ha appellato tutte le sentenze e si è ora in attesa della fissazione delle udienze da parte del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda la delibera del contributo 2019, il ricorso è stato presentato dalle associazioni dell'autotrasporto, tra cui Fedit, ma l'udienza non si è ancora svolta.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ. [84/2019](#)
D/d*

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.